





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI


SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
LA DETERMINAZIONE ANAC N. 4 DEL 25.02.2015
ROMA 17 settembre 2015

MICHELE LAPENNA
Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI




Si tratta di una stima degli importi destinati ai servizi escludendo i costi di esecuzione


Anno 2014



Primo semestre 2015




Importo a base d'asta per i servizi di ingegneria (valori in €)




	Anno 2014	I semestre 2015
Campania	1.673.390.544	456.840.986
Sardegna	147.074.312	379.380.291
Puglia	751.255.229	373.744.746
Lombardia	812.255.656	254.131.096
Toscana	501.683.259	187.178.063
Calabria	827.387.830	154.249.643
Lazio	549.506.773	136.260.125
Emilia Romagna	304.265.175	103.465.943
Abruzzo	207.126.487	89.096.281
Sicilia	472.420.893	69.241.467
Piemonte	452.588.757	64.893.218
Veneto	209.690.395	64.479.191
Umbria	85.916.497	47.777.064
Friuli Venezia Giulia	252.329.939	44.261.680
Basilicata	52.815.600	31.613.960
Marche	14.612.205	29.301.120
Trentino Alto Adige	114.390.529	27.177.002
Valle d'Aosta	13.316.476	23.207.680
Liguria	260.768.667	15.838.966
Molise	10.920.808	8.488.871

Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate



Anno 2014



I semestre 2015


(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti


(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate



Anno 2014




I semestre 2015


- (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
- (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
- (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate



Anno 2014




I semestre 2015


(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
 (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
 (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate



Anno 2014



I semestre 2015


(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti


(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (ITC) aggiudicate



Anno 2014



I semestre 2015


(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra societ 

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, societ  di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, societ  di professionisti


(***) RTI/ATI composte da societ  e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (ITC) aggiudicate



Anno 2014




I semestre 2015


- (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
- (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
- (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

Importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate




Anno 2014




I semestre 2015

- (*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
- (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
- (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

Ribasso medio e ribasso massimo per tipologia di appalto



Anno 2014



I semestre 2015

Personale richiesto

**Media del numero minimo di
personale richiesto nei bandi 2014:**


6,1

Nel primo semestre 2015:

5,1

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

**Imprese attive in Italia per
numero di addetti***



Fatturato richiesto

art.41 comma 2 del Codice, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che:

“.....sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale...”. Non è più consentito dunque alcun automatismo nell'applicazione **dell'art.263, comma 1, lett. a) del DPR 207/2010**, fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta. Relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'**AVCP** hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito **non superiore al doppio dell'importo a base di gara con le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009**.

Il 36%

**dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione)
chiede un fatturato almeno 3 volte superiore
all'importo a base d'asta**

Nel primo semestre 2015 35,7%


Dal 21 dicembre 2013:

E' entrato in vigore il **D.M. n.143 del 31 ottobre 2013**


“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”

che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

Determinazione dell'importo a base d'asta



2014



I trim. 2015

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013 e quelli del settore ITC

* in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione

L'introduzione del DM 143/2013 non esclude l'obbligo che sia specificatamente individuato il contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento

Il Regolamento art. 264 primo comma – lett. D

stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente *“l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*

Ne discende l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le **specifiche prestazioni** delle quali si compone una progettazione e, sulla base di detta elencazione, **stimare il relativo corrispettivo a base d'asta**

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione non possono limitarsi quindi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma **devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione** e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.

TALE NORMA E' TOTALMENTE INAPPLICATA

Sul punto l'AVCP con Parere di Precontenzioso n.52 del 10/04/2013

Deliberazione 49/2012 e Determinazioni 5/2010 ha precisato che:

“la determinazione dell'importo a base di gara impone un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale che, peraltro è funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara”.

Obbligo dell'utilizzo del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Art. 266, comma 4, DPR 207/2010

“Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- a) **adeguatezza dell'offerta** secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
- b) **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;**
- d) **riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.**

Critério di aggiudicazione utilizzato nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro



Anno 2014



I semestre 2015

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Rispetto dei limiti indicati per quanto concerne i pesi assegnati ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 266, comma 5-6, DPR 207/2010


*“5. I **fattori ponderali** da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:*

- per il criterio **a)**: da 20 a 40;
- per il criterio **b)**: da 20 a 40;
- per il criterio **c)**: da 10 a 30;
- per il criterio **d)**: da 0 a 10.


- a) adeguatezza dell'offerta
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo

*6. **La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento.** Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.*

Rispetto dei limiti indicati per quanto concerne i pesi assegnati ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa



Anno 2014



I semestre 2015


N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Richiesta della cauzione provvisoria e definitiva

Art. 268 DPR 207/2010

“Ai servizi (...), con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del codice.

Anno 2014



Primo semestre 2015

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Indicazione del massimo ribasso consentito nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro


Art. 266, comma 1, lettera C n.1 DPR 207/2010

“nel caso di procedura aperta o negoziata del bando l’offerta è racchiusa in un plico che contiene: (...)

c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

*1) **ribasso percentuale unico**, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque **non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento**”*

Indicazione del massimo ribasso consentito* nei bandi di gara per servizi di ingegneria senza esecuzione



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), **convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98**, con il comma 7-bis all'articolo 32 **ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006**; quest'ultimo ora recita:

«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

COSTO DEL PERSONALE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

- Una prima interpretazione è quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. In questo caso il ribasso verrebbe praticato non sulla base d'asta, ma su quest'ultima detratti i costi del personale. In sostanza si avrebbe una base d'asta "individualizzata" con evidenti sperequazioni fra i concorrenti.

- Una seconda interpretazione è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo.

In questi casi *"l'esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica"*. (AVCP segnalazione 19/3/2014 n. 2).

LA NORMA E' COMUNQUE TOTALMENTE DISAPPLICATA NEL CASO DEI SIA

PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE PIEMONTE



PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO A - Nota metodologica

COSTO DEL PERSONALE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" come integrata ai sensi dell'art. 82 c. 3bis D.Lgs.163/06 con il valore di incidenza LORDO del costo del personale																					
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE																			
		EDILIZIA		STRUTTURE				IMPIANTI		VIABILITÀ		IDRAULICA		TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRICOLTURA, SCIENTIFICA, RURALITÀ, FORESTE		TERRITORIO E URBANISTICA			
		P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.	P.	C.Pers.		
Progettazione b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d.P.R. 207/10)	0,090	0,04719	0,090	0,04705	0,090	0,04705	0,090	0,04634	0,080	0,04020	0,070	0,03481	0,100	0,05184	0,080	0,04153			
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,010	0,00515	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,010	0,00518	0,010	0,00519			
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 - art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10)	0,020	0,01049	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,020	0,01030	0,020	0,01005	0,020	0,00994			0,020	0,01038			
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXX)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01492	0,030	0,01555	0,030	0,01557			
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)	0,070	0,03671	0,070	0,03660	0,070	0,03660	0,070	0,03604	0,070	0,03518	0,070	0,03481	0,070	0,03629	0,070	0,03634			
	Qbl.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01492			0,030	0,01557			
	Qbl.07	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.08	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.10	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,00787	0,015	0,00784	0,015	0,00784	0,015	0,00772	0,015	0,00754	0,015	0,00746			0,015	0,00779			
	Qbl.11	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Fino a € 250.000,00	0,039	0,02045	0,039	0,02039	0,039	0,02039	0,039	0,02008	0,068	0,03417	0,053	0,02635			0,053	0,02751		
	Sull'ecedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,010	0,00515	0,058	0,02915	0,048	0,02387			0,048	0,02492			
	Sull'ecedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,00682	0,013	0,00680	0,013	0,00680	0,013	0,00669	0,047	0,02362	0,044	0,02188			0,044	0,02284			
	Sull'ecedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,00944	0,018	0,00941	0,018	0,00941	0,018	0,00927	0,034	0,01709	0,042	0,02088			0,042	0,02180			
	Sull'ecedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,01154	0,022	0,01150	0,022	0,01150	0,022	0,01133	0,019	0,00955	0,027	0,01342			0,027	0,01402			
	Sull'ecedenza		0,021	0,01101	0,021	0,01098	0,021	0,01098	0,021	0,01081	0,018	0,00905	0,025	0,01243			0,025	0,01298			
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)	0,020	0,01049	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,020	0,01030	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,020	0,01037	0,020	0,01038			
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera i), all.XXX)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545	0,030	0,01508	0,030	0,01497			0,030	0,01557			
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)	0,030	0,01573	0,030	0,01568	0,030	0,01568	0,030	0,01545											
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 9/02/1982)	0,005	0,00262	0,005	0,00261	0,005	0,00261	0,005	0,00257											
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	0,010	0,00485	0,010	0,00483	0,010	0,00483	0,010	0,00476	0,010	0,00465	0,010	0,00460	0,010	0,00479	0,010	0,00480				
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,01573	0,035	0,01830	0,035	0,01830	0,030	0,01545	0,035	0,01759	0,035	0,01740	0,030	0,01555	0,035	0,01817			
Sull'ecedenza fino a € 20.000.000,00		0,015	0,00787	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,015	0,00772	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,015	0,00778	0,020	0,01038				
Sull'ecedenza		0,005	0,00262	0,008	0,00418	0,008	0,00418	0,005	0,00257	0,008	0,00402	0,008	0,00398	0,005	0,00259	0,008	0,00415				
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs. 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXX)	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,00944	0,020	0,01046	0,020	0,01046	0,018	0,00927	0,020	0,01005	0,020	0,00994	0,018	0,00933	0,020	0,01038			
Sull'ecedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,00420	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,008	0,00412	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,008	0,00415	0,010	0,00519				
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,00524	0,010	0,00523	0,010	0,00523	0,010	0,00515	0,010	0,00503	0,010	0,00497	0,010	0,00518	0,010	0,00519				
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs. 163/2006-art.30, allegato XXX)	0,060	0,03146	0,060	0,03137	0,060	0,03137	0,060	0,03089	0,060	0,03015	0,060	0,02983	0,060	0,03110	0,060	0,03114				



Altre anomalie

Tra le altre principali anomalie individuate:

✓ individuazione errata delle figure professionali

(conflitto di competenze ad es. tra ingegneri e architetti)

✓ affidamento dell'incarico vincolato al ricevimento dei finanziamenti

(contrariamente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 1 del DLGS 163/2006 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dell'attività di progettazione "*all'ottenimento dei finanziamenti dell'opera progettata*")

✓ indicazione sommaria delle classi e delle categorie delle opere


✓ parità di trattamento tra professionisti interni all'amministrazione e liberi professionisti

L'analisi dei dati ci rappresenta un Mercato :

- ✓ **in forte recessione;**
- ✓ **chiuso ai giovani professionisti e a tutti gli operatori che non hanno strutture di grandi dimensioni;**
- ✓ **nel quale la gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle stazioni appaltanti o con appalti integrati;**
- ✓ **Con una inesistente uniformità di comportamento delle S.A. nella applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operati e alle procedure di selezione degli stessi;**

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**EMANAZIONE NUOVE LINEE GUIDA AVCP/ANAC SUI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA
IL CONTRIBUTO DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE**

OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA


- ✓ **Uniformare i comportamenti** delle stazioni appaltanti nella determinazione **dei requisiti** di partecipazione **e dei corrispettivi** da porre a base di gara;
- ✓ **Guidare le stazioni appaltanti ad una corretta impostazione delle procedure di selezione dei prestatori di servizi** attinenti l'architettura e l'ingegneria (aperte, ristrette, negoziate, in economia);
- ✓ Chiarire che **norme regolamentari non possono entrare in conflitto con norme di rango superiore**, così come accade in atto con l'art.263 del DPR 207/2010,
- ✓ **Superare le incertezze sul calcolo del costo del personale**

Inoltre le nuove linee guida dovrebbero:

1. Ribadire inequivocabilmente l'obbligatorietà del DM 143/2013;
2. Chiarire la disciplina dell'art.8 del DM 143/2013, secondo cui, “... *gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.*” e precisare che, nel caso di incertezze nella comparazione tra nuova e previgente classificazione, prevale il **contenuto oggettivo della prestazione** professionale in relazione all'identificazione delle opere.
3. Ribadire l'obbligo di redigere ed allegare, al bando, il quadro analitico delle singole prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara;
3. Sottolineare che il progetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria deve recare lo schema di contratto
4. Ribadire l'obbligatorietà della disciplina dell'art. 266, comma 1, lettera c del DPR 207/2010
5. Indicare le modalità di calcolo del costo del personale nei servizi di architettura e ingegneria,

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA

L'ANAC ha emanato il 25 febbraio 2015 la determinazione 4/2015 avente ad oggetto le nuove Linee guida per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

La Determinazione, in vista del recepimento delle nuove Direttive Europee Sugli Appalti Pubblici, contribuisce in misura significativa a migliorare e rendere più chiaro il quadro normativo.

La Determinazione 4/2015 accoglie la quasi totalità delle proposte avanzate dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) che aveva segnalato le numerose criticità e distorte applicazioni della normativa vigente da parte delle Stazioni Appaltanti.

La **determinazione n. 4/2015** dell' **ANAC** si sviluppa in 8 punti:

- 1. Inquadramento generale**
- 2. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro**
- 3. Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro**
- 4. Classi, categorie e tariffe professionali**
- 5. Criteri di aggiudicazione**
- 6. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
- 7. Verifica e validazione della progettazione**
- 8. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee**

Nell' inquadramento generale l'Autorità ribadisce:

- ✓ Che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento;
- ✓ Che al **Responsabile Unico del Procedimento** è demandato il compito di redigere il **documento preliminare alla progettazione**;
- ✓ Che la **consulenza** di ausilio alla progettazione **non è consentita** dal quadro normativo in materia e che **l'art. 91 comma 3 del Codice vieta espressamente il subappalto** delle attività di progettazione;
- ✓ Che nel determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato" è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;
- ✓ Che è altresì obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose;

Classi, Categorie e Tariffe Professionali

Per quanto attiene alla **nuova classificazione** dei servizi professionali prevista dall'**articolo 8 del DM 143** e alla **comparazione tra nuova e previgente normativa** l'autorità ha deliberato:

- ✓ Che ai fini della **qualificazione** per la partecipazione alla gara, **le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;**
- ✓ Che in relazione alla **comparazione** tra la classificazione prevista dal DM 143/2013 e la normativa previgente, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le stazioni appaltanti **evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare**, evidenziando come, **in caso di incertezze, deve in ogni caso prevalere**, in relazione alla identificazione delle opere, **il contenuto oggettivo della prestazione** professionale svolta.

La determinazione dell'ANAC precisa che vi è la possibilità di affidamento diretto nel caso di importi inferiori a 40 mila euro.

La Determina infatti reca “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 125, co. 11, del Codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”.

Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, l’ANAC conferma la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, co. 8, del Codice.

L'ANAC afferma che la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice degli Appalti, incide sui requisiti indicati alle lettere a) e d) dell'art. 263 del Regolamento, consentendo **di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale** (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché **di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale** (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.

Con riferimento ai requisiti di fatturato, l'Autorità considera congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l'importo della gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla lett. a).

Ai fini della **dimostrazione dei requisiti** l'ANAC rileva che il Regolamento si riferisce ai «**servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione**». Pertanto, il requisito in argomento, secondo l'ANAC, non può essere inteso nel senso di limitarlo ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

Ne discende, continua l'Anac, che **detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione o di sola direzione lavori. Per i progetti affidati da committenti privati, secondo l'Anac, l'approvazione può essere riferita alla concessione del titolo autorizzativo da parte dell'ente pubblico competente (es. concessione edilizia rilasciata dal Comune).**

In materia di aggiudicazione l'ANAC ha confermato, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, l'obbligatorietà del ricorso al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, come espressamente indicato **all'art. 266 del Regolamento**. L'Autorità afferma inoltre che tale criterio, come unico criterio di aggiudicazione, trova copertura normativa di rango primario **nell'articolo 81 comma 1 del codice**, ed è visto con favore anche dal **legislatore comunitario** che, con **l'art. 67 della direttiva 2014/24**, incoraggia l'utilizzo del c.d. criterio del miglior "rapporto qualità/prezzo".

Il ricorso al **criterio del prezzo più basso** è ammissibile solo per gli affidamenti di **importo inferiore a 100.00 euro** e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere.

Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell'opera, **l'ANAC conferma la possibilità di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all'art. 124, co. 8, del Codice**.

Fissazione della soglia e formula per il prezzo

L'ANAC invita le Stazioni Appaltanti a porre particolare attenzione nella applicazione dell'art. 83 comma 2 del Codice, che prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione.

Relativamente alla valutazione del prezzo, l'ANAC ha ribadito che occorre fare riferimento alla formula prevista dall'allegato M al Regolamento che penalizza il punteggio assegnato ad offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità.

Con riferimento al soglia di massimo ribasso previsto **Art. 266, comma 1 lettera C del DPR 207/2010, l'ANAC ritiene che detto limite non possa essere previsto.**

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

L'ANAC ha indicato, inoltre, che il disciplinare di gara deve stabilire i criteri motivazionali che permettono alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. Poiché il Regolamento non contiene alcuna indicazione sui possibili contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, la Determinazione n. 4/2015 ne elenca, a titolo esemplificativo, diverse interessanti esemplificazioni.

L'autorità, per quanto attiene alla Verifica e Validazione dei Progetti, richiama l'importanza acquisita da tali attività nell'ambito della contrattualistica pubblica a seguito della emanazione del Regolamento di attuazione del Codice e, definisce i contenuti relativi alle attività di Verifica e Validazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Per quanto attiene alla esternalizzazione dell'attività di Verifica L'ANAC precisa che, qualora la stazione appaltante voglia affidare all'esterno l'attività di verifica, il soggetto verificatore deve essere selezionato con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Secondo l'Anac, quindi, non è possibile affidare l'attività di verifica della progettazione a soggetti diversi.


L'Agenzia ribadisce che **nel bando occorre specificare il costo presunto** che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso, dato al quale i concorrenti devono fare riferimento nella redazione delle proposte progettuali.

Relativamente alla **procedura ristretta**, l'Anac ricorda che il legislatore ha inteso porre come facoltativa la possibilità di finalizzare o meno la procedura concorsuale al conferimento di successivi incarichi e ciò tanto nel concorso di idee quanto nell'ambito della procedura concorsuale a due gradi. Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel bando di gara (art. 109 del Codice).

Nei concorsi, siano essi di progettazione o di idee, è necessario per l'ANAC adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativi e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. Si ricorda, in proposito, che l'Autorità ha affermato che **non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica**.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**




CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

LA DETERMINAZIONE ANAC 4/2015 E LE ANOMALIE DEL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA


MICHELE LAPENNA

**Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

Determinazione dell'importo a base d'asta (Anno 2014)



Italia



Sicilia

N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013 e quelli del settore ITC

* in base alla documentazione disponibile al momento della rilevazione

La Determinazione ANAC 4/2015 ha ribadito:

- ✓ Che **nel determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato" è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;**
- ✓ Che per quanto attiene alla **nuova classificazione dei servizi professionali** ai fini della **qualificazione** per la partecipazione alle gare, **le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;**
- ✓ Che in relazione alla **comparazione** tra la classificazione prevista dal DM 143/2013 e la normativa previgente, ai fini della dimostrazione dei requisiti, le stazioni appaltanti **evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare**, evidenziando come, **in caso di incertezze, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione** professionale svolta.

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dei corrispettivi, devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.

TALE NORMA E' TOTALMENTE INAPPLICATA

NELL' INQUADRAMENTO GENERALE L'AUTORITÀ RIBADISCE:

- ✓ Che al **Responsabile Unico del Procedimento** è demandato il compito di redigere il **documento preliminare alla progettazione**;
- ✓ Che è **obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose**;
- ✓ Che la **consulenza di ausilio alla progettazione non è consentita** dal quadro normativo in materia e che **l'art. 91 comma 3 del Codice vieta espressamente il subappalto** delle attività di progettazione;

Personale richiesto

Art. 263 DPR 207/2010 comma 1 d)


“numero del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (...), in una misura variabile tra **2 e 3 volte** le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico”

Media del numero minimo di personale richiesto nei bandi 2014:

In Italia: **6,1**

In Sicilia: **13,5**

Imprese attive in Italia per numero di addetti*




- dati Istat – Censimento dell'Industria e dei Servizi 2011
- N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

L'ANAC afferma che la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice degli Appalti, incide sui requisiti indicati alle lettere a) e d) dell'art. 263 del Regolamento, consentendo **di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale** (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché **di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale** (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.

Con riferimento ai requisiti di fatturato, l'Autorità considera congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l'importo della gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla lett. a).

Obbligo dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro



Italia

Anno 2014


N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione con importo a base d'asta superiore ai 100mila euro

Obbligo dell'utilizzo del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro

In materia di aggiudicazione l'ANAC ha confermato, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, l'obbligatorietà del ricorso al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, come espressamente indicato **all'art. 266 del Regolamento**. L'Autorità afferma inoltre che tale criterio, come unico criterio di aggiudicazione, trova copertura normativa di rango primario **nell'articolo 81 comma 1 del codice**, ed è visto con favore anche dal **legislatore comunitario** che, con **l'art. 67 della direttiva 2014/24**, incoraggia **l'utilizzo del c.d. criterio del miglior "rapporto qualità/prezzo"**.

Il ricorso al **criterio del prezzo più basso** è ammissibile solo per gli affidamenti di **importo inferiore a 100.00 euro** e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere.

Indicazione del massimo ribasso consentito nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro



Indicazione del massimo ribasso consentito nei bandi di gara con importo a base d'asta superiore ai 100 mila euro

Con riferimento al soglia di massimo ribasso previsto **Art. 266, comma 1 lettera C del DPR 207/2010**, l'ANAC ritiene che detto limite non possa essere previsto.

Relativamente alla valutazione del prezzo, l'ANAC ha ribadito che occorre fare riferimento alla formula prevista dall'allegato M al Regolamento che penalizza il punteggio assegnato ad offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità.


L'ANAC invita inoltre le Stazioni Appaltanti a porre particolare attenzione nella applicazione dell'art. 83 comma 2 del Codice, che **prevede la possibilità di fissare una soglia minima** di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione relativamente all'offerta tecnica.

Art. 268 DPR 207/2010

“Ai servizi (...), con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del codice.

Nell' inquadramento generale l'Autorità ribadisce:

- ✓ Che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento;



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

- **Una prima interpretazione** è quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. In questo caso il ribasso verrebbe praticato non sulla base d'asta, ma su quest'ultima detratti i costi del personale. In sostanza si avrebbe una base d'asta "individualizzata" con evidenti sperequazioni fra i concorrenti.

- **Una seconda interpretazione** è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo.

In questi casi "l'esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica". (AVCP segnalazione 19/3/2014 n. 2).

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Gli elementi presi in considerazione nella scheda di segnalazione si desumono direttamente dalle anomalie evidenziate e attengono:

- Alla Applicazione delle Procedure di Gara;
- Alla individuazione del Criterio di Aggiudicazione;
- Alla Determinazione del Corrispettivo da Porre a Base di Gara;
- Alla Corretta Identificazione delle Classi e delle Categorie;
- Alla Richiesta dei Requisiti di Partecipazione;
- Alla Individuazione del Ribasso;
- Allo Scorporo del Personale;
- Alla Richiesta illegittima di Cauzioni;
- Alla Presenza di Eventuali Altre Anomalie.

Alla Scheda di Segnalazione fa seguito una serie di lettere tipo per note di diffida/richiesta di ritiro in sede di autotutela da inviare alle Stazioni Appaltanti.

PROCEDURA INFORMATIZZATA



[HOME](#)
[PRIMO PIANO](#)
[APPROFONDIMENTI](#)
[TEMI](#)
[PUBBLICAZIONI](#)
[RASSEGNA STAMPA](#)
[NOTIZIE](#)
[VIDEO](#)
[IL CENTRO STUDI](#)
[CONTATTACI](#)

🔍
Ricerca avanzata

Home / Segnalazione bandi anomali
🏠 📄 🔄

Informazioni generali

Codice CIG *

Oggetto/incarico *

Ente appaltante *

Importo (base d'asta)

Scadenza *

Procedura

Criterio

Quadro economico importi e identificazione opere

Importo opere

classe/cat (ID.Opere) <input type="text"/>	Importo <input type="text"/>
--	------------------------------

Altri dati

Il calcolo del corrispettivo è stato effettuato in base a:

- Nel bando è allegato lo schema di contratto
- Nel bando è allegato il calcolo analitico del corrispettivo
- Nel calcolo del corrispettivo il costo del personale è scorporato
- Nel bando è indicato il valore della soglia del massimo ribasso consentito
- Nel bando è richiesta impropriamente una cauzione
- Ha provveduto ad effettuare il ricalcolo per la verifica del corrispettivo ed è uscito un importo diverso da quello a base d'asta

Ulteriori anomalie

Commenti

Fatturato Globale	Anni <input type="text"/>	Multiplo <input type="text"/>	Sono indicate le motivazioni? <input type="checkbox"/>
Servizi	Anni <input type="text"/>	Multiplo <input type="text"/>	Sono indicate le motivazioni? <input type="checkbox"/>
Servizi di punta	Numero servizi <input type="text"/>	Anni <input type="text"/>	Multiplo <input type="text"/> Sono indicate le motivazioni? <input type="checkbox"/>

Allega il bando * No file selected

Captcha *

Seguici 🐦 f 📺 in 08 aprile 2015

Ufficio comunicazione: Antonio Felici

APPROFONDIMENTI

Assemblea CNI: la relazione del Presidente Zambrano
 La relazione del Presidente in occasione dell'Assemblea nazionale del CNI.

Gli ingegneri chiedono alla politica investimenti e norme, puntando alla qualità dei progetti.
IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, È STATA PRESENTATA LA RICERCA DEL CENTRO STUDI DEL CNI "INGEGNERI AL FA..."

Assemblea Nazionale del CNI: le parole di Zambrano
 Il Presidente del CNI Armando Zambrano: "Rimettere al centro del dibattito il lavoro, ripensare il sistema di norme e regole soprattutto per..."

Assemblea Nazionale del CNI: Le parole di Bontà
 Il Vice Presidente Vicario Cni Fabio Bontà: "Investimenti, programmazione, progettazione e qualità sono, a nostro modo di vedere, le leve pe..."

[VEDI TUTTO](#)

Iscriviti alla nostra newsletter

Servizio Comunicati CentroStudiCNI

Servizio Rassegna Stampa CentroStudiCNI

Email a cui inviare la newsletter

RASSEGNA STAMPA

🔍 📄

La Rassegna Stampa del 08 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 07 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 05 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 04 aprile 2015

La Rassegna Stampa del 03 aprile 2015

[VEDI TUTTO](#)

LA NOTA


La Nota alla rassegna stampa di febbraio 2015



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE BANDI ANOMALI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**LE PROPOSTE DEGLI INGEGNERI
PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE**

MICHELE LAPENNA
Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE

Graduatoria dell'Incidenza dei servizi di progettazione sul totale degli investimenti in costruzioni (v.a. in miliardi di euro, val. %)

	Investimenti in costruzioni	Valore dei servizi di progettazione	Incidenza (%)
Regno Unito	169,2	55,4	32,8
Svizzera	52,3	14	26,8
Spagna	74,8	18,8	25,1
Francia	211	51,9	24,6
Olanda	62,5	13	20,9
Germania	275,5	52,6	19,1
Italia	170,5	17,8	10,4

Fonte

Elaborazione Centro Studi Cni su dati Eurostat, 2014

COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Alta velocità ferroviaria
in Italia
(costi medi per km)

3 volte
superiori
a Francia
e Spagna

Autostrade
in Italia
(costi medi per km)

2 volte
superiori
alla Spagna

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Tempo medio di realizzazione opere pubbliche
in Italia per importi >100 mln di euro

nel
2009

11 anni



nel
2014

14 anni

RIBASSI D'ASTA E LIEVITAZIONE DELLE VARIANTI

Lievitazione del numero delle varianti connesse ai ribassi d'asta, con ribassi d'asta maggiori del 30% e valori delle varianti vicine al ribasso d'asta

OPERE INCOMPIUTE

nel
2013

700 opere incomplete

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

- ✓ **Aprire il mercato dei lavori pubblici**
- ✓ **Centralità della Progettazione e Contenimento delle Varianti**
- ✓ **Agevolare l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti**
- ✓ **Ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria**
- ✓ **Ridurre il ricorso appalti integrati, rivedendo il ruolo dei professionisti all'interno degli stessi**
- ✓ **Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria**

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

- ✓ **Rilanciare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee**
- ✓ **Definire l'Opera Pubblica in relazione alla applicazione della Normativa di Settore**
- ✓ **Snellire le Procedure per l'accesso ai Finanziamenti**
- ✓ **Valorizzare le Procedure del Project Financing**
- ✓ **Istituire e Finanziare un Fondo di Rotazione per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura**

- **Apertura del Mercato dei Lavori pubblici**

In tema di **imprese e territorio** è prevista l'introduzione di "criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio" (art. 1, com. 1, lett. aa), si prevede inoltre il "**divieto di aggregazione artificiosa degli appalti**" (art. 1, com. 1, lett. z)

- **Progettazione e Procedure di Affidamento dei S.I.A.**

"Valorizzazione **della fase progettuale** negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, **limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo**" (art. 1, com. 1, lett. q)

- **Sistema di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti**

gestito dall'ANAC, al fine di "valutarne la effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri oggettivi" (art. 1, com. 1, lett. h)

- **Ambito di applicazione del nuovo Codice degli appalti**

Il nuovo testo della Legge Delega ha introdotto un riferimento esplicito alla necessità di **garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza** anche **nelle procedure di appalto e concessione** “*tra enti nell’ambito del settore pubblico*” (cosiddetti **affidamenti in house**) (art. 1, comma 1, lett. p)

- **Trasparenza e concorrenzialità degli appalti pubblici**

Il nuovo testo prevede:

- **commissioni giudicatrici miste e indipendenti dalle stazioni appaltanti** tramite la creazione di un albo nazionale gestito dall’ANAC (art. 1, comma 1, lett. n)
- **il divieto di cumulo fra il ruolo di contraente generale e quello di responsabile o direttore dei lavori** (art. 1, comma 1, lett. p) e il **rafforzamento dei poteri di vigilanza della dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**